



Con grande soddisfazione Italia Nostra vede confermata da un'ordinanza del TAR del Veneto la propria tesi in merito al villaggio turistico che la società Ca' Roman SRL vuole costruire a Ca' Roman, nell'ex colonia marina che era stata costruita a fini filantropici e ora è di proprietà della stessa società.

Ma le conseguenze che l'ordinanza avrà trascenderanno il caso specifico da cui ha avuto origine, per giocare un ruolo fondamentale in materia di salvaguardia ambientale nella Comunità europea.

I giudici amministrativi, preliminarmente, ritengono fondate le doglianze di Italia Nostra. La Variante del Piano regolatore generale per l'isola di Pellestrina prevede nell'area solo "interventi di ristrutturazione edilizia con abbattimento degli edifici e ricostruzione". L'intervento della società invece comporta interventi di demolizione, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione (84 unità abitative distribuite in 42 villette) su sedimi sostanzialmente diversi da quelli prima occupati! Si tratta dunque - sostengono i giudici - di «interventi di nuova edificazione» e non interventi di ristrutturazione, unici previsti dal piano regolatore.

Ma anche accogliendo questa doglianza relativa alla violazione dello strumento urbanistico resta da risolvere - sostengono i giudici - un altro problema posto da Italia Nostra, che acquista un'importanza comunitaria.

In sostanza Italia Nostra, con i suoi avvocati Francesca e Paolo Mantovan, aveva lamentato che il piano di Ca' Roman non era stato sottoposto a valutazione ambientale strategica, obbligatoria per legge. Per i giudici amministrativi la questione «merita un più approfondito esame», ed è da rinviarsi alla Corte di Giustizia europea, cui sottopongono i seguenti quesiti:

1. se l'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE preveda effettivamente di sottrarre a valutazione ambientale i «piani e programmi [relativi a piccole aree] per i quali è stata prescritta la valutazione di incidenza». La norma, secondo i giudici, apparirebbe in contrasto con gli obiettivi di massima tutela ambientale che l'Unione europea si è data con il Trattato sul funzionamento dell'Unione e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione;

2. lo stesso articolo prevede necessaria la valutazione ambientale per piani e programmi relativi a "piccole aree" «solo se gli stati membri determinano che essi possano avere effetti significativi sull'ambiente». Per la Direzione generale ambiente dell'Unione il criterio per interpretare la direttiva «non è la dimensione dell'area» ma la considerazione se il piano o il programma possa avere effetti significativi sull'ambiente. «Anche un progetto di dimensioni ridotte può avere un notevole impatto ambientale», sostengono i giudici. E questo è proprio il caso di Ca' Roman, il cui progetto di "riqualificazione" comporta un'eccessiva e sovradimensionata pressione antropica. L'area di Ca' Roman, per la sua valenza ambientale, è inserita nella rete ecologica europea Natura 2000, è area SIC-ZPS (Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale), e la Regione vi ha recentemente istituito una Riserva regionale di interesse locale. Secondo i giudici, la nozione di "piccole aree", «alla luce delle norme e i principi del Trattato e della Carta dei diritti fondamentali in materia ambientale», deve essere interpretata non in senso letterale, meramente quantitativo, ma più ampio, anche qualitativo. La legislazione nazionale invece fa riferimento solo a dati quantitativi;

3. sempre la legislazione nazionale è in contrasto con la direttiva europea dal momento che sottrae all'assoggettamento automatico e obbligatorio alla valutazione ambientale tutti i progetti di sviluppo di aree urbane nuove interessanti superfici inferiori a 40 ettari e di aree urbane esistenti interessanti superfici inferiori ai 10 ettari. La soglia elevata per i giudici non garantisce la tutela prevista dall'Unione europea.